

**MODALITÀ PROCEDURALI ED OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI VINCA/NULLA OSTA RELATIVE A
PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ**

1. Premessa.

L'art. 123bis della l.r. 30/2015 prevede espressamente, al comma 1, specifiche modalità di inoltro delle istanze di Nulla Osta e di Valutazione di incidenza (VInCA) ambientale relativi a progetti ed interventi connessi con attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali non soggetti a verifica di assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In particolare tale articolo dispone che dette istanze siano inoltrate alle autorità competenti ai fini del rilascio del Nulla Osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale per il tramite:

- a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi connessi con attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività;
- b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) per le attività edilizie non connesse ad attività produttive;
- c) delle Unioni di Comuni e della Città Metropolitana per gli interventi agricolo-forestali disciplinati dalla legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).

La disposizione normativa richiamata richiede una più dettagliata definizione delle modalità procedurali ed operative, al fine di assicurarne una corretta applicazione in ambito regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa.

Nei casi non riconducibili alle fattispecie di cui dall'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le istanze di VInCA e di Nulla Osta sono inoltrate:

- alle autorità competenti per il tramite dei soggetti preposti al rilascio del titolo principale, quando costituiscono **endoprocedimento**, ai sensi della legislazione di settore o della normativa regionale;
- negli altri casi, direttamente all'autorità competente.

In via generale occorre tuttavia ricordare che, **le procedure di VinCA e/o nullaosta**, anche quando non costituiscono endoprocedimenti, si configurano come procedimenti, ancorchè autonomi e distinti, comunque **connessi e propedeutici a quello preordinato** al rilascio del titolo principale. Pertanto, se l'attività del privato è subordinata all'acquisizione di più atti di assenso resi da amministrazioni diverse a conclusione di distinti procedimenti, in ossequio al principio di semplificazione dell'attività amministrativa, si potrà procedere, anche su richiesta del proponente, al rilascio contestuale di tutti i titoli – ivi compresi vinca e/o nulla osta – nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 secondo periodo della l. 241/1990.

Parimenti, se l'attività del privato è subordinata all'acquisizione di diversi titoli di competenza regionale, si potrà procedere, al rilascio coordinato degli atti di assenso, qualora i relativi procedimenti siano stati avviati contestualmente, ferma restando la necessaria propedeuticità dei provvedimenti di VINCA/nulla osta.

2. Autorità competenti

La l.r. 30/2015 individua quali *autorità competenti*:

- 1)** ai fini del rilascio del **Nulla Osta**:

- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per i territori di rispettiva competenza;
- la Regione Toscana per le aree delle Riserve naturali Regionali e per i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995;
- gli Enti parco regionali per le aree di competenza.

2) ai fini della **Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)** per interventi e progetti non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale:

- lo Stato, per i casi richiamati all'articolo 88, comma 8, della l.r. 30/2015;
- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per attività, progetti o interventi localizzati all'interno di siti Natura 2000 interamente ricadenti nei territori di competenza e nelle relative aree contigue, ai sensi dell'articolo 69, comma 4 della l.r. 30/2015 (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- gli Enti parco regionali per attività, progetti o interventi localizzati nei siti Natura 2000 ricadenti (anche in parte) nei territori e nelle aree di competenza individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della l.r. 30/2015 (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- i Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi previsti dall'articolo 57 (commi 1 e 1bis) della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ai sensi dell'articolo 88 comma 4, lett. d) della l.r. 30/2015;
- la Regione Toscana per attività, progetti o interventi di competenza regionale (promossi per iniziativa della Regione Toscana), nonché per tutti gli altri casi non riportati ai punti precedenti.

3. Verifica di correttezza formale e di completezza della documentazione presentata

I soggetti elencati al paragrafo 1 trasmettono immediatamente e in modalità telematica le suddette istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta, effettuando, in accordo con quest'ultima, la verifica della *correttezza formale* dell'istanza entro 30 gg. dal ricevimento.

In particolare:

- i SUAP trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta tramite pec nelle more dell'operatività del sistema nazionale degli sportelli unici SUAP di cui al D.M 26 settembre 2023;
- i SUE trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta con la medesima modalità utilizzata dai SUAP;
- le Unioni dei Comuni e la Città Metropolitana di Firenze trasmettono dette istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta attraverso il sistema SIGAF regionale, dando notizia alla medesima autorità, tramite PEC, dell'avvenuto inserimento della pratica sul sistema SIGAF;
- tutti gli altri soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni/concessioni/altri atti di assenso comunque denominati, provvedono all'invio delle istanze all'autorità competente in materia di VInCA tramite Posta Elettronica Certificata.

Al fine di agevolare la verifica della correttezza formale della documentazione presentata, sono stati predisposti appositi moduli per la presentazione delle istanze di Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della Regione Toscana, pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/-/indicazioni-ai-proponenti-per-presentare-le-istanze>) in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015.

La stessa modulistica è inserita a cura del Settore ITSSI nella Banca Dati Regionale SUAP (BDR) come previsto dall'art. 42 della l.r. 40/2009, con le modalità riportate dalla D.G.R. 129/2011 e viene resa disponibile ai SUAP attraverso il Sistema telematico di accettazione unico di livello regionale (STAR) delle pratiche SUAP.

Con la predisposizione di tale modulistica si intende codificare la documentazione da presentare per far sì che la relativa verifica di correttezza formale si possa considerare effettuata in accordo con l'autorità competente in materia di VInCA e Nulla osta.

Tali moduli, sebbene predisposti per i procedimenti di competenza della Regione, operati i necessari adeguamenti, dovranno essere utilizzati anche dalle altre autorità competenti al rilascio di VInCA e Nulla Osta, sopra elencate.

Le modalità di trasmissione descritte nel presente paragrafo, nel caso in cui l'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta sia un Ente gestore di Aree Protette Nazionali, potranno trovare applicazione solo sulla base di specifiche intese o accordi.

4. Comunicazione di avvio del procedimento

I procedimenti oggetto dell'art. 123 bis sono, ordinariamente, propedeutici e connessi ad altri procedimenti autorizzativi.

Occorre in primo luogo considerare che la finalità istitutiva degli "sportelli unici" è quella di costituire:

- nel caso dei SUAP il soggetto pubblico di riferimento territoriale e unico punto di accesso per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi (art. 2, c. 1 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160);
- nel caso dei SUE l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso (art. 5, c. 1 bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380).

Parimenti, per le attività agro-silvo-pastorali che possono determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 è previsto che il procedimento di valutazione di incidenza si concluda con provvedimento espresso preliminarmente all'atto che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce (art. 89, c. 3 della l.r. 30/2015). Tale provvedimento di valutazione di incidenza si configura pertanto, anche in questo caso, come propedeutico e connesso al titolo autorizzativo principale.

Per i motivi sopra esposti, la comunicazione di avvio del procedimento, prevista ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, dovrà essere effettuata da parte dei SUAP, SUE, Unioni dei Comuni, Città Metropolitana di Firenze nei casi di cui all'art. 123 bis della l.r. 30/2015;

La comunicazione è invece effettuata

- dai soggetti competenti al rilascio del titolo principale quando VInCA/nulla-osta costituiscono ai sensi di legge endoprocedimenti di altri procedimenti;
- dall'autorità competente quanto vinca/nulla osta non costituiscono endoprocedimenti.

5. Assolvimento dell'imposta di bollo

All'atto della presentazione dell'istanza e del rilascio del provvedimento conclusivo, i SUAP, i SUE, le Unioni dei Comuni, la Città Metropolitana di Firenze, gli altri soggetti preposti al rilascio del titolo autorizzativo principale ne caso la VINCa/nullaosta, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza, provvederanno a verificare il corretto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per legge. L'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta è tenuta a verificare l'assolvimento dell'imposta di bollo esclusivamente per le istanze che non costituiscono endoprocedimenti.

6. Procedura per gli interventi di somma urgenza

Per gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023, contestualmente all'avvio dei lavori, deve essere comunicata la relativa esecuzione all'ente competente per la VInCA, il quale, in esito ad una valutazione espositiva svolta in corso d'opera, può richiedere eventuali misure di mitigazione, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5 commi 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

7. Durata della VInCA

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali il parere di VInCA sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata:

- ha ordinariamente validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Sono fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una diversa durata, in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati;
- ha validità di pari durata del provvedimento principale nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D. Lgs 152/2006, nei casi di autorizzazioni ambientali indipendentemente dal loro assoggettamento o meno alla procedura integrata di VAS-VInCA.

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali, la validità del parere di VInCA, sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata, assume la medesima durata del provvedimento principale qualora il medesimo abbia una durata inferiore a cinque anni.

Il provvedimento di VINCA deve riportare espressamente il periodo di validità.